

## V COMMISSIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il DPR n.137/2012, riguardante il regolamento sugli ordinamenti professionali, emanato in attuazione del decreto-legge n.138/2011, dispone per la materia relativa alle professioni ordinarie fatte salve le specificità di quelle sanitarie.

Tale norma definisce all'art.1 comma 1 i concetti di professione regolamentata e di professionista. La professione regolamentata è *l'attività o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Il professionista è l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).* Il tratto saliente che emerge è quello della necessità di una formazione specifica per esercitare un insieme di attività. Si osserva inoltre che il regolamento prevede una riserva di attività esclusivamente prevista dalla legge; l'attività professionale, dunque, o è riservata dalla legge o non può essere riservata.

L'articolo 7 del D.P.R. 137 dispone in tema di formazione continua dei professionisti e in particolare:

- conferma che la formazione continua è uno specifico dovere del professionista, la cui violazione comporta illecito

disciplinare (Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.);

- stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi, richiedendo sempre l'autorizzazione dei consigli nazionali e il parere vincolante del ministro (I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso);
- attribuisce al consiglio nazionale il compito, entro un anno dall'entrata in vigore del DPR, di emanare un decreto per disciplinare modalità e condizioni dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, requisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi. (Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) Il consiglio na-

zionale dell'ordine o collegio di disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.);

- domanda a convenzioni tra i consigli nazionali e le università la possibilità di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi (Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
- domanda ai diversi consigli nazionali il compito di individuare crediti formativi interdisciplinari (Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.);
- consente agli ordini e ai collegi di organizzare la formazione anche in cooperazione con altri soggetti (L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.);
- consente alle regioni di disci-

plinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale (Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale);

- ribadisce quanto già affermato dalle disposizioni di autorizzazione, ovvero che resta ferma la disciplina vigente sull'educazione continua in medicina (Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Da quanto premesso si evince come il legislatore abbia voluto legare indissolubilmente la connotazione della professionalità a quella della formazione continua. Intendendo quest'ultima nel significato etimologico proprio del sostantivo e dell'attributo.

Formazione deriva da *forma*: figura esteriore della materia, modo di disporre la materia nei lavori umani; e da *formare* (*formo, as, avi, attum, are*): dare forma, foggiare.

Continua deriva da *continuus* (*cuntinere - cum tenere*): tenere insieme, contenere. Che non ha interruzione, che non cessa; spesso si dice di ciò che essendo frequentissimo pare quasi non cessi mai.

Il significato etimologico è così semplice e intenso da rendere necessaria solo una specificazione: formazione continua è dunque un processo, un dar forma a idee e nozioni che così diventano cognizioni che connotano una data professionalità.

La previsione al comma 3 del predetto art. 7, è stata attuata dal

CNOAS con l'emanazione del Regolamento sulla Formazione, adottato con la delibera del 10 gennaio 2014. Quest'ultima norma regolamentare è in fase di attuazione in tutto il territorio nazionale.

Il CROAS - Sicilia, nell'ambito delle attività della Commissione formazione ed aggiornamento, oltre ad accreditare eventi formativi, ha attivato e attiverà convenzioni con Enti pubblici e privati finalizzate ad una concreta applicazione della norma in modo da consentire ai professionisti assistenti sociali di inserirsi nel processo di formazione continua.

**Gina Occhipinti**

Presidente V Commissione  
Formazione e Aggiornamento